

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BRAMBILLA, DI PRISCO, ALBANI, SEGRETO, DE FALCO, ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, BONATTI, FERMARIELLO, MAGNO, SAMARITANI, VIGNOLO, ARGIROFFI, DEL PACE, GUANTI, MINELLA MOLINARI Angiola, MANENTI, ORLANDI, OSSICINI, PALAZZESCHI e TEDESCO Giglia**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 1969

Servizio di medicina del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione tende ad istituire, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il servizio di medicina del lavoro.

Il servizio che noi proponiamo dev'essere strettamente collegato, sia strutturalmente che dal punto di vista funzionale, al servizio sanitario nazionale per i suoi compiti che sono, essenzialmente, di natura preventiva e per la estensione del suo intervento che deve essere diretto verso tutte le categorie di lavoratori. Tale legame si realizza a livello centrale affidando la direzione del servizio ad una sezione del Consiglio nazionale di sanità (organo di direzione del servizio sanitario nazionale) presieduta dal Ministro della sanità, mentre a livello periferico la direzione sarà affidata agli enti locali territoriali: regioni, provincie, comuni o consorzi di comuni. Dal punto di vista tecnico il legame tra servizio di medicina del lavoro e servizio sanitario nazionale sarà assicurato dal fatto che gli ambulatori sia intra-aziendali che extra-aziendali saranno orga-

nicamente collegati alle unità sanitarie locali del territorio.

Il dibattito politico e culturale sviluppatosi nel corso degli ultimi anni ed ancor più le vigorose lotte che i lavoratori hanno condotto, in numerose aziende, a difesa della loro salute, hanno obbligato le varie forze politiche e sindacali a prendere coscienza della drammaticità del problema e della necessità di una sua rapida soluzione.

Il Governo presieduto dal senatore Giovanni Leone ha presentato al Senato un disegno di legge in proposito che però noi riteniamo assolutamente inadeguato e per il campo di applicazione (si limita a proporre la istituzione del servizio soltanto nelle aziende industriali) e per la sua natura prevalentemente privatistica. La proposta governativa, non ancora sconfessata dal cosiddetto governo organico di centro-sinistra, lascia in piedi per cinque anni i servizi di medicina di fabbrica già esistenti (molti altri se ne creerebbero nelle more dell'applicazione della legge) ed affida la gestione di quelli da istituire all'ENPI, ente che già ope-

ra nel campo della prevenzione degli infortuni da molti anni senza aver conseguito apprezzabili risultati proprio a causa della sua natura che solo apparentemente è pubblica mentre, di fatto, è vincolato all'INAIL e alle imprese private.

Il giudizio negativo che abbiamo dato sull'attività dell'ENPI è suffragato dall'esame dei dati statistici riferentisi ad infortuni sul lavoro; dal 1946 al 1964 si sono verificati nel nostro Paese 22.860.964 infortuni sul lavoro e di essi 966.880 hanno provocato invalidità permanenti; nel 1966 rispetto al 1965 si è avuto un incremento complessivo (infortuni e malattie professionali) del 5,60 per cento, nel 1967 si è avuto rispetto al 1966 un incremento del 9,03 per cento negli infortuni industriali e del 3,64 per cento negli infortuni agricoli, nonostante che anche durante il 1967 è continuato il massiccio esodo dalle campagne.

I dati suesposti non costituiscono certo un attestato di merito per l'ente al quale il Governo vorrebbe affidare la gestione del servizio di medicina del lavoro. Il servizio di medicina del lavoro di cui il Paese ha bisogno non può che essere uno strumento pubblico, strettamente collegato alla organizzazione sanitaria unitaria della nazione (SSN) poichè la tutela della salute del lavoratore dentro e fuori la fabbrica si ottiene solo con l'intervento sanitario preventivo e globale tenendo conto che oggi con il concetto di salute non intendiamo l'assenza di malattia ma uno stato di completo benessere sia fisico che psichico. Per conseguire tale obiettivo che del resto è fissato anche nella Costituzione che afferma essere la salute dei cittadini un interesse pubblico oltre che un diritto dei singoli, è assolutamente necessario che tale servizio sia indipendente dai padroni e che sul piano tecnico sia strettamente legato a tutte le strutture sanitarie del Paese, ivi comprese quelle di ricerca, per la sempre maggiore complessità della patologia da lavoro. Noi ci troviamo di fronte ad una gamma variatissima di opifici industriali, dalle moderne catene di montaggio della FIAT e della Olivetti alle fucine di Bari ove i lavoratori hanno dovuto condurre una dura lotta per costringere la dire-

zione a fare un getto di cemento nel luogo ove erano i forni e per applicare nello stesso luogo qualche aspiratore. Migliaia sono le industrie ove i più sorpassati *standard*, imposti dalla legge, per la cubatura, la luminosità, l'areazione ed i rumori non sono rispettati con le conseguenze che sono facilmente immaginabili. Ci troviamo di fronte ad industrie tipo fucine di Bari ed a industrie ultramoderne ove il Tajlorismo è stato applicato e superato e dove la parcelizzazione dei movimenti e l'intensificazione dei ritmi provocano una usura spaventosa dell'organismo nel suo complesso e sono frequentemente causa di nevrosi da lavoro.

Un problema da studiare a fondo è quello della rumorosità che, ormai, non riguarda più soltanto i lavoratori costretti a vivere per otto ore al giorno in ambienti assordanti, ma anche la popolazione poichè oltre all'ambiente di lavoro anche l'ambiente di vita dell'uomo si va facendo sempre più rumoroso. Studi recenti (G. Jansen: *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, 92, 2325, 1967) affermano che il rumore non provoca soltanto disturbi uditivi, ma influisce, quando l'intensità supera 60-70 decibel, anche su delicate funzioni dell'organismo modificando la pressione arteriosa, la frequenza del polso e la peristalsi gastrica.

Abbiamo voluto portare solo qualche elemento, tra i moltissimi che avremmo potuto elencare, per non appesantire la relazione e perchè pensiamo che i nostri colleghi siano largamente e sufficientemente preparati. È nostro compito avviare con urgenza un serrato dibattito intorno a questi problemi e giungere rapidamente ad un risultato positivo varando una legge adeguata ai tempi ed alle necessità.

Una importante caratteristica del nostro disegno di legge è il potere di direzione molto ampio che si attribuisce al controllo operaio attraverso il Comitato aziendale di medicina del lavoro. Abbiamo voluto proporre un Comitato aziendale costituito solo di lavoratori poichè noi riteniamo che i protagonisti fondamentali nella lotta per la difesa e la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro non possono che essere gli stessi lavoratori.

Chi ha seguito con attenzione le lotte sindacali degli ultimi anni e degli ultimi mesi, ha potuto notare che i problemi della salute sono balzati in primo piano. I lavoratori hanno acquisito una coscienza piena ed avanzata dell'attentato quotidiano che subisce la loro salute ed hanno rifiutato, già da tempo, la monetizzazione del rischio; in moltissime aziende nel corso del 1968 e del 1969 sono state condotte lotte sindacali culminate perfino in occupazione di fabbrica (vedi Pancaldi di Bologna, 40 giorni di occupazione) solo per rivendicazioni riguardanti la tutela della salute. Le lotte per condizioni di lavoro più igieniche, le lotte per la riforma del sistema pensionistico, le lotte per lo statuto dei diritti, le lotte per il diritto di assemblea condotte unitariamente da tutti i lavoratori italiani, sono la prova evidente dell'alta coscienza civile e democratica della classe operaia italiana, della sua ansia di partecipazione alle questioni del potere a tutti i livelli, del suo desiderio e diritto di contare di più. In particolare, per quanto riguarda strettamente la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, le ultime lotte sindacali stanno a dimostrare che i lavoratori hanno deciso di prendere nelle loro mani questo vitale problema, che non intendono delegare ad altri la difesa del loro patrimonio più prezioso: la salute.

Pur essendo pienamente d'accordo con questa manifestazione di autonomia dei lavoratori siamo certi che non vi è contraddizione tra il riconoscimento del diritto dei lavoratori ad essere i gelosi tutori della propria salute ed il nostro dovere di legislatori di affrontare un moderno strumento legislativo che sia parallelo e complementare alle lotte dei lavoratori.

Il nostro disegno di legge, per il suo contenuto democratico e per la efficienza tecnica che ne deriva, si iscrive coerentemente nell'arco della nostra attività parlamentare tendente a rendere aderente l'opera dei massimi istituti rappresentativi della sovranità popolare alle esigenze, alle lotte dei lavoratori. Quando si parla di attentati quotidiani alla salute, quando si parla di lotte contro tali attentati non si parla nè di pro-

blemi astratti nè di fatalità, ci si riferisce alla organizzazione del lavoro e della società del nostro paese, ci si riferisce al padronato italiano che crea le condizioni di morbosità all'interno delle aziende, violando le leggi esistenti e resistendo quanto più gli è possibile alle richieste dei lavoratori. I rappresentanti delle grandi masse lavoratrici presenti in Parlamento, siano essi comunisti, socialisti, cattolici, non offendono nè intaccano la autonomia dei lavoratori e dei loro sindacati se usano il loro potere legislativo per elaborare leggi che obblighino i datori di lavoro a creare all'interno delle aziende condizioni ambientali e ritmi di lavoro compatibili con il mantenimento della integrità psicofisica del lavoratore. In questo settore le ansie, le inquietitudini dei lavoratori si sono estrinsecate in lotte e rivendicazioni precise tendenti ad ottenere una moderna organizzazione sanitaria basata sul superamento della mutualità.

Abbiamo voluto creare il servizio di medicina del lavoro come parte del servizio sanitario nazionale che non ancora esiste, per due ovvi motivi:

1) la salute è indivisibile per cui bisogna superare ogni settorialismo nella organizzazione sanitaria che ha il compito di garantire la tutela della salute dei cittadini;

2) siamo sicuri che se non si vuol portare l'organizzazione sanitaria del paese al caos ed alla paralisi totale è urgente dare attuazione rapida al servizio sanitario nazionale (si veda il recente ordine del giorno della maggioranza del Consiglio di amministrazione dell'INAM, le disastrose condizioni finanziarie dell'ENPAS e le recenti misure restrittive adottate dall'ENPALS).

Un'altra caratteristica che differenzia profondamente la nostra proposta dal disegno di legge governativo è la copertura estesa a tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, sia dell'industria che degli altri settori produttivi; crediamo che non vi sia alcuno tra i nostri colleghi il quale pensi che da un servizio di medicina del lavoro possa venire esclusa la protezione dei lavoratori dell'agricoltura quando si pensi alla crescente meccanizzazione di essa, all'uso

di sostanze chimiche sempre più dannose (esteri fosforici, eccetera) ed ai recenti studi sulle pneumopatie professionali di origine vegetale.

Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame è diviso in 6 titoli e 40 articoli; nel primo titolo, composto di 3 articoli, vengono elencati gli scopi e le finalità della legge, precisando che il carattere fondamentale dell'intervento sanitario dell'istituendo servizio è di natura preventiva. Viene anche stabilito con assoluta chiarezza il legame strettissimo tra il servizio di medicina del lavoro ed il SSN (comma secondo dell'articolo 1), nonché l'area di intervento che deve offrire a tutti i lavoratori sia dipendenti che autonomi di qualsiasi settore produttivo il diritto alla tutela della propria salute. Il titolo secondo che consta di 14 articoli, tratta degli organi del servizio e dei loro compiti. Gli organi centrali e periferici sono strettamente collegati agli organi del SSN; gli organi periferici sono

emanazione degli enti locali territoriali: regioni, province e comuni. Oltre agli organi amministrativi e tecnici riveste una particolare importanza, e per i compiti e per la sua composizione, il Comitato aziendale di medicina del lavoro di cui trattano gli articoli 5, 6 e 7.

Il titolo terzo, diviso in 17 articoli, tratta della strutturazione tecnica del servizio, dei compiti e dei poteri del medico d'azienda e dei diritti del lavoratore.

Il titolo quarto, composto di 4 articoli, disciplina le concessioni di licenze di costruzione di nuovi impianti produttivi ed affida al sindaco il potere di emanare, su proposta del Comitato comunale o intercomunale di medicina del lavoro, prescrizioni atte ad eliminare eventuali condizioni ambientali di nocività riscontrate all'interno delle aziende dai tecnici del servizio.

I titoli quinto e sesto trattano rispettivamente del finanziamento e delle norme transitorie.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

SCOPI E FINALITA' DELLA LEGGE

Art. 1.

La salvaguardia della salute dei lavoratori dipendenti ed autonomi, nei luoghi di lavoro, è compito che lo Stato assolve attraverso le Regioni, le Provincie ed i Comuni, disponendo che tutti gli strumenti ed i metodi del processo produttivo siano subordinati all'esigenza del mantenimento dello stato di benessere psico-fisico dei lavoratori.

A tale scopo il Servizio sanitario nazionale istituisce nel proprio seno il Servizio di medicina del lavoro.

Art. 2.

Il Servizio di medicina del lavoro ha carattere preventivo. A tal fine esso:

a) accerta con indagine periodica che le condizioni ambientali, le attrezzature, i procedimenti tecnici, i metodi e i ritmi di lavoro non siano causa di danno per la salute del lavoratore, proponendo, tutte le volte che sia necessario, le misure da ingiungere alla Direzione aziendale, per assicurare il mantenimento dello stato di benessere fisico e psichico di tutte le persone comunque occupate nel processo produttivo;

b) organizza la prevenzione delle malattie da lavoro e degli infortuni prescrivendo tutte le misure che a tale scopo le Direzioni aziendali devono prendere; dispone le necessarie iniziative di educazione sanitaria e provvede alla raccolta dei relativi dati statistici, servendosi, per l'attuazione di questi compiti, anche dell'opera di altri organismi appartenenti od estranei al Servizio sanitario nazionale;

c) elabora norme generali per il controllo, la verifica e l'ammodernamento degli impianti produttivi già esistenti e per la

progettazione di nuovi impianti, sia per quanto riguarda le condizioni ambientali, sia per l'adattamento dei processi produttivi e dei macchinari alle esigenze del lavoratore;

d) esercita il controllo sulle istituzioni igienico-sanitarie di fabbrica e sulle istituzioni assistenziali e di benessere create dalla azienda o dal Comune per i lavoratori, con particolare riguardo ai dormitori, alle mense e agli asili nido; sorveglia inoltre il regime alimentare previsto per i lavoratori;

e) sorveglia l'adattamento del lavoratore al lavoro e il suo riadattamento in caso di mutamento di occupazione per malattia o per altra causa;

f) garantisce il servizio di pronto soccorso in caso di infortunio e le cure successive agli infortunati che siano in grado di continuare il lavoro;

g) concorda con l'Ispettorato del lavoro gli interventi occorrenti per la esecuzione di tutte le disposizioni relative ai problemi igienico-sanitari dei lavoratori e degli ambienti di lavoro;

h) esegue le visite mediche di assunzione per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica del lavoratore, ne controlla lo stato di salute eseguendo le visite periodiche necessarie e quelle richieste dal lavoratore; ne accerta le condizioni di idoneità psico-fisica alla ripresa del lavoro, dopo una assenza di durata superiore a 20 giorni, se per malattia, e a 10 giorni, se per infortunio.

Art. 3.

Al Servizio di medicina del lavoro non può essere affidato il controllo fiscale delle assenze per malattia.

I medici operanti nel Servizio di medicina del lavoro non possono, in alcun caso, esercitare attività sanitarie diagnostico-terapeutiche nei confronti dei lavoratori affidati loro dal Servizio stesso.

Il Servizio di medicina del lavoro deve tuttavia essere informato sullo stato di malattia del lavoratore che è stato assente e sulle circostanze che possono averlo determinato o favorito.

TITOLO II

ORGANI DEL SERVIZIO DI MEDICINA
DEL LAVORO E LORO COMPITI

Art. 4.

Il Servizio di medicina del lavoro è diretto dal Ministro della sanità, e, per la sfera territoriale di competenza, rispettivamente, dal Presidente della Regione, dal Presidente della provincia, dal Sindaco o dal Presidente del Consorzio intercomunale.

Art. 5.

In ogni azienda privata o pubblica avente più di venticinque dipendenti o comunque compresa nell'elenco di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è istituito il Comitato aziendale di medicina del lavoro.

Esso è composto:

di tre rappresentanti dei lavoratori e di un medico, nelle aziende fino a 100 dipendenti;

di cinque rappresentanti dei lavoratori e di due medici, nelle aziende fino a 500 dipendenti;

di otto rappresentanti dei lavoratori e di due medici nelle altre aziende.

I rappresentanti dei lavoratori sono eletti con lo stesso procedimento in uso per la composizione delle Commissioni interne; i medici sono designati dal Comitato comunale o intercomunale di medicina del lavoro.

Art. 6.

Il Comitato aziendale di medicina del lavoro ha i seguenti compiti:

a) segnala al Comitato comunale di medicina del lavoro le condizioni ambientali, le attrezzature, i procedimenti tecnici, i metodi ed i ritmi di lavoro ritenuti causa di danno per la salute dei lavoratori;

b) organizza la prevenzione delle malattie da lavoro e degli infortuni vigilando

sull'attuazione da parte della Direzione aziendale, delle misure allo scopo disposte dalla Amministrazione comunale e attuando direttamente quelle parti di tali misure, che sono di sua competenza;

c) esercita il controllo delle istituzioni igienico-sanitarie dell'azienda, sugli accertamenti e le visite mediche cui i lavoratori sono sottoposti da tali istituzioni e sul servizio di pronto soccorso da esse assicurato;

d) provvede ad attuare tutti i compiti del Servizio di medicina del lavoro di cui al precedente articolo 2, per le parti che sono pertinenti alla condizione aziendale.

Art. 7.

I lavoratori eletti a far parte del Comitato aziendale fruiscono di tutti i distacchi dal lavoro necessari a garantire l'espletamento del loro compito, secondo le valutazioni espresse al riguardo dal Comitato comunale di medicina del lavoro.

Art. 8.

Nei Comuni o consorzi intercomunali con popolazione da 15 mila a 50 mila abitanti, è costituito il Comitato comunale o intercomunale di medicina del lavoro.

Nei Comuni in cui la concentrazione industriale o la meccanizzazione dell'agricoltura è particolarmente intensa, può essere istituito un Comitato comunale anche se la popolazione non raggiunge i 15 mila abitanti. Nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti è costituito un solo Comitato comunale.

Art. 9.

Il Comitato di cui all'articolo precedente si compone:

a) del Sindaco o del Presidente del Consorzio intercomunale che lo presiede;

b) del medico dirigente il Servizio di medicina del lavoro nell'ambito del Comune o del consorzio intercomunale;

c) di nove rappresentanti dei lavoratori dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

d) di tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria;

e) di tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni di categoria;

f) di un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro;

g) dell'ufficiale sanitario.

Art. 10.

L'Amministrazione comunale o le Amministrazioni comunali consorziate, servendosi del Comitato comunale o intercomunale di medicina del lavoro, nonchè delle attrezzature e del personale del Servizio di medicina del lavoro esistenti nell'ambito comunale o del consorzio intercomunale:

a) coordina l'attività dei Comitati aziendali di medicina del lavoro esistenti nell'ambito del Comune o del Consorzio intercomunale;

b) promuove con indagini proprie e attraverso i Comitati aziendali di medicina del lavoro, l'accertamento che le condizioni ambientali, le attrezzature, i procedimenti tecnici, i metodi e i ritmi di lavoro, non siano causa di danno per la salute del lavoratore;

c) emana prescrizioni relative alle modificazioni ambientali o dei processi produttivi, necessarie al mantenimento dello stato di benessere psico-fisico dei lavoratori, fissandone i termini di attuazione e comunicando che contro le prescrizioni della Amministrazione comunale o del consorzio intercomunale è ammesso ricorso alla Giunta regionale;

d) promuove l'accertamento delle condizioni di nocività del lavoro, dell'insorgenza di malattie professionali e dell'incidenza degli infortuni fra i lavoratori autonomi ed i lavoratori a domicilio;

e) approva il regolamento delle attività e delle misure di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni;

f) formula proposte alla Regione a riguardo delle norme di controllo, verifica lo ammodernamento degli impianti produttivi esistenti e la progettazione di nuovi impianti;

g) rilascia licenze di costruzione per edifici, ove, comunque, si svolgano attività lavorative o licenze per impianto di attività lavorative in edifici che abbiano già ottenuto ad altro fine giudizio di agibilità, solo su parere favorevole della Commissione comunale edilizia e del Comitato comunale o intercomunale di medicina del lavoro;

h) approva la pianta organica delle attrezzature e del personale dipendente del Servizio di medicina del lavoro nell'ambito comunale o del Consorzio intercomunale, in rapporto alla concentrazione delle aziende, alla meccanizzazione agricola e alla nocività dei processi produttivi delle aziende ubicate nel territorio di sua competenza;

i) assume i medici ed il personale tecnico mediante pubblici concorsi per titoli e per esami, secondo le norme vigenti, garantendo la precedenza nell'assunzione degli specializzati in medicina del lavoro, in medicina legale e delle assicurazioni e in igiene.

Art. 11.

Al fine di coordinare le attività di medicina del lavoro, uniformandole alle disposizioni della Regione, in ogni provincia è costituito il Comitato provinciale di medicina del lavoro composto:

a) del Presidente dell'Amministrazione provinciale o di un Assessore provinciale suo rappresentante che lo presiede;

b) del medico dirigente il Servizio di medicina del lavoro nel capoluogo;

c) di nove rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle associazioni sindacali più rappresentative;

d) di tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria;

e) di tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni di categoria;

- f) di un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro;
- g) del Medico provinciale.

Art. 12.

Il Servizio di medicina del lavoro è organizzato, diretto e gestito in ciascuna regione dalla Giunta regionale che a tale scopo si serve del Comitato regionale di medicina del lavoro, costituito con decreto della Giunta regionale stessa e composto:

- a) del Presidente della Regione o di un Assessore regionale, suo rappresentante, che lo presiede;
- b) del medico dirigente il Servizio di medicina del lavoro nella Regione;
- c) di nove rappresentanti dei lavoratori designati dalle associazioni sindacali più rappresentative;
- e) di tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni di categoria;
- f) del Direttore dell'Istituto di medicina del lavoro, di un ordinario di igiene, di un ordinario di ingegneria e di un ordinario di chimica industriale della locale Università.

Art. 13.

La Giunta regionale, su conforme parere del Comitato regionale per la medicina del lavoro:

- a) costituisce con propri decreti i Comitati comunali, intercomunali e provinciali di medicina del lavoro, di cui agli articoli 8 e 11 della presente legge;
- b) assicura, attraverso i Comitati provinciali di medicina del lavoro, l'attuazione da parte dei Comitati comunali e intercomunali di medicina del lavoro, dei compiti loro affidati dall'articolo 10 della presente legge;
- c) approva, sulla base della proposta dei Comitati comunali e intercomunali di medicina del lavoro e delle norme generali predisposte dalla Sezione di medicina del lavoro del Consiglio nazionale di sanità, di cui all'articolo 14 della presente legge, il re-

golamento relativo al controllo, alla verifica e all'ammodernamento degli impianti produttivi già esistenti e alla progettazione di nuovi impianti;

d) attua tutti i compiti di pertinenza regionale, del Servizio di medicina del lavoro, indicati dall'articolo 2 della presente legge;

e) esamina tutti i ricorsi contrari alle prescrizioni dettate dalle Amministrazioni comunali o dai consorzi intercomunali a norma della lettera *c)* dell'articolo 10 della presente legge decidendo su di essi entro 30 giorni dalla loro presentazione;

f) approva il programma dei presidi e delle attrezzature e la pianta organica del personale dipendente del Servizio di medicina del lavoro nella Regione;

g) assume i medici ed il personale tecnico occorrenti alle attrezzature regionali di medicina del lavoro, mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, secondo le norme vigenti, garantendo la precedenza nell'assunzione degli specializzati in medicina del lavoro, in igiene e in medicina legale e delle assicurazioni;

h) costituisce e dirige il Laboratorio regionale di medicina del lavoro, per l'attuazione di attività di ricerca e di controllo, secondo i programmi fissati dalla Giunta regionale stessa su proposta del Comitato regionale di medicina del lavoro, in armonia con le attività del Laboratorio di medicina del lavoro dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 14.

Il Consiglio nazionale di sanità, dirigente il Servizio sanitario nazionale, istituisce nel proprio seno una Sezione per la medicina del lavoro, così composta:

a) il Ministro della sanità che lo presiede;

b) un Sottosegretario per ciascuno dei seguenti Ministeri:

lavoro e previdenza sociale,
agricoltura e foreste,
industria, commercio e artigianato;

c) sei rappresentanti delle Regioni, designati dai Presidenti di tutte le Regioni in seduta congiunta garantendo la rappresentanza del settentrione, del centro e del Mezzogiorno ed isole;

d) due rappresentanti delle Provincie e due rappresentanti dei Comuni designati rispettivamente dall'UPI e dall'ANCI;

e) un ordinario per ciascuna delle seguenti cattedre:

- igiene;
- medicina legale;
- medicina del lavoro;
- ingegneria;
- chimica industriale,

designati dalle rispettive associazioni di categoria;

f) nove rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle Confederazioni sindacali più rappresentative;

g) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, designati dalle rispettive associazioni;

h) tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive Confederazioni;

i) tre medici del lavoro appartenenti al Servizio, designati dall'Associazione di categoria.

Art. 15.

La Sezione di medicina del lavoro ha i seguenti compiti:

1) elaborare norme per una organizzazione dell'attività produttiva che garantisca la tutela della salute;

2) indicare le misure tecniche atte ad abolire o ridurre i rischi lavorativi;

3) elaborare norme generali relative al controllo, alla verifica e all'ammodernamento degli impianti produttivi già esistenti e alla progettazione di nuovi impianti;

4) rendere pubblici i dati della nocività, non eliminabile, delle attività produttive;

5) dirigere l'attività di ricerca e di controllo di un Laboratorio di medicina del lavoro costituito a norma della presente legge, presso l'Istituto superiore di sanità.

Art. 16.

È costituito il Laboratorio di medicina del lavoro dell'Istituto superiore di sanità per assolvere i seguenti compiti:

a) studiare le metodologie più opportune per la individuazione e l'accertamento dei rischi lavorativi ed elaborare le indicazioni per la loro eliminazione o riduzione;

b) proporre norme tecniche per l'ammodernamento, la progettazione e il collaudo dei mezzi di produzione e delle costruzioni, con lo scopo di far corrispondere gli impianti produttivi e le attrezzature civili alle necessità psico-somatiche del lavoratore;

c) orientare le attività dei Laboratori provinciali di medicina del lavoro;

d) eseguire i controlli sulle condizioni ambientali e sui processi produttivi più significativi a richiesta dei Laboratori provinciali di medicina del lavoro, dei Comitati aziendali di medicina del lavoro o di iniziativa propria.

Tale Laboratorio può servirsi della consulenza degli Istituti universitari.

Art. 17.

In ogni provincia ed in ogni regione viene costituito un laboratorio di medicina del lavoro che esercita attività di ricerca e di controllo, secondo i programmi fissati dalla Giunta regionale su proposta del Comitato regionale di medicina del lavoro, in collegamento con l'attività del laboratorio centrale di cui all'articolo 16.

TITOLO III

STRUTTURA TECNICA DEL SERVIZIO
DI MEDICINA DEL LAVORO

Art. 18.

In ogni Comune o consorzio intercomunale con popolazione da 15 mila a 50 mila

abitanti è istituito, nell'ambito dell'USL, un Servizio comunale di medicina del lavoro con uno o più ambulatori ubicati all'interno delle aziende o nelle vicinanze di esse.

Art. 19.

Ogni servizio comunale o intercomunale dovrà essere diretto da un medico e dovrà avere nel suo organico un numero adeguato di medici e di personale tecnico ausiliario.

Art. 20.

All'interno delle aziende industriali, commerciali e agricole che hanno un numero di dipendenti che superino le 25 unità o che rientrino nell'elenco di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è installato un ambulatorio che sarà gestito dal Servizio comunale o intercomunale di medicina del lavoro.

Art. 21.

La presenza del medico nell'azienda deve essere adeguata al numero dei dipendenti e alla natura delle lavorazioni in modo che sia assicurato un servizio efficiente.

Art. 22.

Le visite mediche preventive e periodiche consteranno:

- a) dell'esame anamnestico con particolare riferimento all'anamnesi lavorativa;
- b) dell'esame clinico generale;
- c) di esami clinici specialistici;
- d) degli esami radiologici, funzionali e di laboratorio consigliati per ciascun rischio dalla tabella che sarà annessa al regolamento della presente legge e aggiornata ogni due anni dalla Sezione nazionale di cui all'articolo 14.

Art. 23.

I sopralluoghi periodici di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2 della presente legge dovranno essere eseguiti per ciascun rischio con la frequenza e la strumentazione di cui alla tabella che sarà annessa al regolamento di attuazione della presente legge e aggiornata ogni due anni dalla Sezione nazionale di cui all'articolo 14.

Art. 24.

I locali e gli arredi necessari al Servizio di medicina del lavoro nelle aziende sono stabiliti dal regolamento della presente legge.

Tali installazioni dovranno comunque comprendere un locale destinato al medico, una sala visite e una di attesa quando l'azienda occupa più di 50 dipendenti, ovvero quando, per la natura del lavoro e per l'entità delle prestazioni mediche effettuate nella azienda, ciò sia ritenuto necessario a giudizio del Servizio comunale o intercomunale di medicina del lavoro.

Art. 25.

Nel caso in cui il medico del lavoro sia o diventi socio o compartecipe o cointeresato a qualsiasi titolo di una delle aziende ubicate nel territorio in cui opera, deve essere trasferito.

Art. 26.

Indipendentemente dal controllo sanitario e dai sopralluoghi di cui all'articolo 2, il medico dell'azienda ha facoltà di procedere a visite mediche o a sopralluoghi straordinari quando, a suo giudizio, lo richiedano le particolari condizioni in cui si svolge il lavoro o lo stato fisico del lavoratore, o quando ne venga richiesto dal Comitato aziendale di medicina del lavoro.

Il lavoratore può, qualora abbia un giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle visite mediche di cui al comma precedente.

Art. 27.

Il servizio medico del lavoro deve avere libero accesso in tutti i momenti a tutti i reparti dell'azienda e deve essere minutamente informato delle sostanze usate, delle tecnologie adottate e delle sostanze che possono svilupparsi nel processo di lavorazione.

Art. 28.

Il servizio sanitario del lavoro e i suoi componenti sono tenuti al segreto professionale per le notizie di carattere sanitario riguardanti il lavoratore.

Art. 29.

Per ogni visita il medico deve rilasciare al lavoratore un certificato contenente i referti di laboratorio, la diagnosi, il giudizio sulla idoneità psico-fisica al lavoro e gli eventuali suggerimenti profilattici.

Una scheda contenente il solo giudizio sulla idoneità psico-fisica, deve essere trasmessa al datore di lavoro che deve conservarla sul luogo di lavoro a disposizione dell'Ispettorato del lavoro per almeno 10 anni.

Contro il giudizio di non idoneità il lavoratore può ricorrere ad un collegio medico composto da un ispettore medico del lavoro che lo presiede, dal medico del Servizio di medicina del lavoro e dal medico di fiducia del lavoratore, che decide in via definitiva.

Art. 30.

Per ogni sopralluogo il medico deve rilasciare al datore di lavoro una scheda contenente i dati strumentali rilevati e un giudizio sulle condizioni ambientali e di pericolosità dell'impianto produttivo e dei settori di esso controllati.

Detta scheda deve essere conservata sul luogo del lavoro a disposizione dell'Ispettorato del lavoro per almeno 10 anni.

Contro il giudizio di pericolosità ambientale il datore di lavoro può ricorrere alla Giunta regionale che decide entro 30 giorni

su conforme parere del Consiglio regionale di medicina del lavoro.

Art. 31.

I medici dipendenti a qualunque titolo dal Servizio di medicina del lavoro non possono essere nominati medici di fiducia nè dai lavoratori nè dai datori di lavoro.

Art. 32.

In caso di disaccordo fra il medico del lavoro ed il medico curante circa il giudizio di idoneità fisica del lavoratore a riprendere il lavoro dopo i periodi di assenza per malattia o infortunio, la decisione è demandata ad un collegio medico composto da un ispettore medico del lavoro, che lo presiede, dal medico del Servizio di medicina del lavoro e dal medico di fiducia del lavoratore.

Art. 33.

Il medico del lavoro è tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro e alla commissione interna i rilievi di ordine igienico-sanitari fatti nell'applicazione delle proprie funzioni, nonchè le prescrizioni atte ad eliminare gli inconvenienti eventualmente riscontrati.

Nel caso in cui le prescrizioni formulate vengano disattese in tutto o in parte, il medico del lavoro è tenuto ad informare il comitato comunale o intercomunale da cui dipende.

Art. 34.

Il Servizio di medicina del lavoro è tenuto a notificare all'Ispettorato del lavoro i casi di malattia e le manifestazioni patologiche rilevate nel corso delle visite mediche quando esse siano, a suo giudizio, in rapporto causale diretto con finalità di lavoro.

La notifica deve essere fatta entro 3 giorni da quello in cui il medico del lavoro è venuto a conoscenza delle manifestazioni e, per i casi di morte, entro 24 ore.

TITOLO IV

COLLAUDI E PRESCRIZIONI

Art. 35.

I cittadini, le società e le cooperative che intendono installare impianti produttivi devono presentare un progetto di massima alla autorità comunale fornendo tutte le indicazioni sulle misure tecniche che saranno attuate per tutelare la salute dei lavoratori.

Art. 36.

L'Amministrazione comunale rilascerà le licenze secondo le norme dettate dalla lettera g) dell'articolo 10.

Art. 37.

Il Sindaco ha il potere di emanare, su proposta del Servizio comunale o intercomunale di medicina del lavoro, prescrizioni tendenti a rimuovere le condizioni ambientali di nocività eventualmente riscontrate negli ambienti produttivi esistenti fissando i termini di attuazione.

Art. 38.

Le imprese hanno l'obbligo di seguire le prescrizioni di cui all'articolo 37 pena le sanzioni contenute nel regolamento di attuazione della presente legge.

TITOLO V

FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 39.

È istituito un fondo nazionale per la medicina del lavoro alimentato da:

a) contributi dello Stato stanziati di anno in anno nel bilancio del Ministero della sanità;

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) contributi dei datori di lavoro nella misura che sarà proposta dalla Sezione nazionale di cui all'articolo 14.

TITOLO VI

NORMA TRANSITORIA

Art. 40.

Fino alla istituzione del Servizio sanitario nazionale la Sezione del Consiglio nazionale di sanità di cui all'articolo 14 funge da Consiglio nazionale per la medicina del lavoro.